



**“PROTOCOLLO D'INTESA” RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE  
TRA LA REGIONE DEL VENETO E IL COMANDO REGIONALE VENETO  
DELLA GUARDIA DI FINANZA IN MATERIA DI CONTROLLO DELLA SPESA E  
LO SCAMBIO D'INFORMAZIONI IN MATERIA SANITARIA.**

La Regione del Veneto, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, dott. Luca Zaia, ed il Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza, rappresentato dal Comandante, Gen. D. Walter Cretella Lombardo:

**visto** il Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229, che attribuisce alle Aziende Sanitarie personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale al fine di assicurare, anche mediante la realizzazione di un apposito servizio interno di controllo gestionale, la razionalizzazione della spesa sanitaria;

**vista** la Legge 23 aprile 1959 n. 189 di ordinamento della Guardia di Finanza, che riconosce al Corpo compiti di vigilanza, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni d'interesse politico-economico;

**visto** l'art. 2, commi 2 e 4, del Decreto Legislativo 19 marzo 2001 n. 68 che, in particolare, ha demandato alla Guardia di Finanza compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico, nonché di programmi pubblici di spesa, avvalendosi delle facoltà e dei poteri previsti dagli artt. 51 e 52 D.P.R. n. 633/1972 e dagli artt. 32 e 33 D.P.R. n. 600/1973;

**visto** il precedente protocollo d'intesa siglato dalla Regione del Veneto e dal Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza in data 25 marzo 2009;

**ritenuto** di dover addivenire alla sottoscrizione di un nuovo protocollo d'intesa, sostitutivo del precedente, che tenga conto anche delle novelle normative intervenute per effetto della Legge n. 42/2009 e del Decreto Legislativo n. 68/2011,

**CONCORDANO**

di regolare, coordinare e sviluppare la citata collaborazione nei seguenti termini:

**Art. 1  
(Finalità)**

1. Il presente protocollo d'intesa ha come scopo lo sviluppo delle sinergie tra la Regione del Veneto e la Guardia di Finanza a tutela del Bilancio Regionale ed a contrasto degli illeciti caratterizzati da più rilevanti profili socio-economico-finanziari in materia di spesa pubblica sanitaria.
2. Nell'ambito dell'attività di collaborazione, la Regione del Veneto ed il Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza, nel rispetto del quadro normativo vigente e delle rispettive attribuzioni, intrattengono i necessari rapporti ai fini del coordinamento per gli sviluppi conseguenti.
3. Il coordinamento delle attività di controllo viene assicurato, rispettivamente, dal Comando Regionale Veneto per la Guardia di Finanza e dalla Segreteria per la Sanità per la Regione del Veneto.
4. Ai fini dell'attuazione del presente protocollo, referenti locali sono, rispettivamente, per la Guardia di Finanza i Comandanti Provinciali (i quali si avvalgono dei Reparti dipendenti) e per la Regione del Veneto il Segretario per la Sanità.

**Art. 2  
(Attività di collaborazione)**

1. La Regione del Veneto e la Guardia di Finanza collaborano nello specifico settore della spesa sanitaria per una mirata attività conoscitiva finalizzata alla ricerca, prevenzione e repressione, nell'ambito del territorio regionale, di violazioni alla normativa di settore.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione del Veneto segnala alla Guardia di Finanza situazioni potenzialmente irregolari.

**Art. 3**  
**(Controlli della Guardia di Finanza)**

1. Il Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza può provvedere, nell'ambito delle risorse e nei limiti degli obiettivi strategici assegnati dal Comando Generale, a delegare ai Comandi Provinciali dipendenti l'attività di approfondimento dei casi segnalati dalla Regione del Veneto.
2. La Guardia di Finanza, in particolare, effettua controlli mirati in relazione alle segnalazioni di cui al precedente art. 2, al fine di dare riscontro alle situazioni che presentino rilevanti indici di anomalia.
3. Restano salve eventuali competenze attribuite dalla Legge ad altri Organi di controllo e le possibilità di un raccordo sinergico tra la Guardia di Finanza e questi ultimi.

**Art. 4**  
**(Flusso di comunicazioni tra la Guardia di Finanza e la Regione del Veneto)**

1. I Reparti della Guardia di Finanza richiedono, qualora lo ritengano necessario od utile nell'ambito di indagini in corso, elementi e/o notizie alla Regione del Veneto, concernenti dati relativi alla spesa sanitaria, al fine di reprimere violazioni alla normativa di settore.
2. In particolare, la Regione del Veneto comunica, su richiesta della Guardia di Finanza, i dati relativi all'andamento della spesa sanitaria con riferimento a:
  - a. spesa farmaceutica;
  - b. costi per acquisti di beni e servizi (comprese le notizie relative alle procedure di assegnazione);
  - c. costi per acquisto, costruzione, adeguamento, trasformazione, ristrutturazione ed altri interventi di manutenzione straordinaria degli immobili adibiti alla erogazione ed alla gestione dei servizi sanitari;
  - d. costi addebitati da enti privati convenzionati per servizi resi in ambito regionale;
  - e. prestazioni rese in regime c.d. intramurario;

- f. prestazioni sanitarie agevolate, con particolare riguardo alle esenzioni per reddito dal pagamento del ticket;
  - g. cittadini residenti assistiti da medici di base, sia di medicina generale che pediatri;
  - h. ogni altra informazione ritenuta utile relativa a fattispecie ritenute meritevoli di studio, approfondimento e controllo.
3. Oltre alla documentazione elencata nel precedente comma, la Regione Veneto fornisce le informazioni, i dati e gli elementi pervenuti o in suo possesso, che risultino d'interesse ai fini degli accertamenti di polizia economico-finanziaria dei Reparti del Corpo, evidenziando, altresì, gli ambiti di approfondimento e verifica a tutela del bilancio regionale.
4. Il Comando Regionale Veneto provvede a comunicare alla Regione Veneto i risultati dell'attività svolta nell'ambito del presente protocollo.
5. La Guardia di Finanza comunica, altresì, alla Regione del Veneto le generalità delle persone fisiche e giuridiche coinvolte in fattispecie d'interesse ed ogni altra informazione utile ai fini del presente protocollo. In particolare le disposizioni violate, la natura e l'entità della spesa, il momento o il periodo in cui è stata commessa l'irregolarità, le modalità di perpetrazione dell'infrazione, le modalità di recupero delle somme eventualmente dovute e/o indebitamente percepite, la data in cui è stata accertata la violazione.

**Art. 5  
(Coordinamento)**

1. Al fine di assicurare un costante monitoraggio sugli esiti del protocollo e per l'apprezzamento di eventuali nuovi input finalizzati ad accrescere il valore aggiunto dell'intesa, può essere convocata, su iniziativa di una delle parti contraenti, una "cabina di regia" regionale così costituita:
- a. per il Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza, dall'Ufficio Operazioni;
  - b. per la Regione del Veneto, dall'Unità di Progetto Programmazione Risorse Finanziarie SSR.

**Art. 6  
(Risorse finanziarie)**

1. A fronte della collaborazione fornita nei termini e nelle modalità di cui ai precedenti articoli del presente Protocollo d'Intesa, la Regione del Veneto si impegna a valutare la possibilità di fornire, qualora vi sia la disponibilità di bilancio, mezzi o materiali che saranno preventivamente concordati con la Guardia di Finanza, per l'esecuzione di più efficaci controlli rispetto all'ordinaria attività.

**Art. 7  
(Integrazioni e modifiche)**

1. Il presente Protocollo ha una durata di 36 mesi decorrenti dalla data odierna.
2. La Regione del Veneto e la Guardia di Finanza s'impegnano ad avviare, tre mesi prima della scadenza dell'intesa, un confronto per il rinnovo dello stesso.

Venezia, li \_\_\_\_\_

Per la Regione del Veneto

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Luca Zaia

Per il Comando Regionale Veneto della Guardia di  
Finanza

**IL COMANDANTE REGIONALE**  
(Gen. D. Walter Cretella Lombardo)